



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
Provincia di Bologna

GUIDA ALL'AUTOCERTIFICAZIONE

come eliminare i certificati inutili

(D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Dal 7 marzo '01, con l'entrata in vigore del testo unico sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000), gli uffici pubblici *non possono più richiedere ai cittadini i certificati relativi a:*

- a) data e luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, morte del coniuge, del genitore, del figlio ecc.;
- i) iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni (come ad esempio l'iscrizione alla Camera di Commercio);
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento e qualificazione tecnica;
- o) reddito, situazione economica;
- p) assolvimento di obblighi contributivi;
- q) possesso e numero di codice fiscale, di partita IVA e tutti i dati presenti nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- bb) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- cc) vivere a carico;
- dd) tutti i dati contenuti nei registri di stato civile (ad esempio la maternità, la paternità, la separazione o comunione dei beni);
- ee) non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato

che possono essere autocertificati.

Restano esclusi i certificati medici, di conformità CE, di marchi o brevetti.

Con le **dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà** possono essere dichiarati:

- i fatti, le qualità personali e gli stati a conoscenza del diretto interessato non compresi nell'elenco dei dati autocertificabili;
- la conformità all'originale della copia di un documento;

Inoltre, l'art.37, prevede che ai fini del rilascio dei duplicati di documenti è possibile attestarne lo smarrimento con dichiarazione sostitutiva atto di notorietà nei casi in cui la legge non preveda la denuncia all'autorità giudiziaria.

RICORDA:

La dichiarazione sostitutiva di certificazione:

- va firmata dal cittadino interessato senza autentica e non è dovuta l'imposta di bollo;
- può essere presentata anche da un'altra persona oppure inviata via fax (*senza allegare* fotocopia del documento di identità);
- è definitiva ed ha la stessa validità del certificato o dell'atto che sostituisce;
- le amministrazioni devono predisporre la modulistica per le dichiarazioni sostitutive con il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art.76 e l'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà:

- quando sono rivolte alle amministrazioni o ai gestori di servizi pubblici non vanno autenticate, ma sono sottoscritte davanti al dipendente addetto oppure presentate da un'altra persona o inviate per fax *allegando* la fotocopia del documento di identità della persona che le ha firmate;
- quando sono rivolte ai privati vanno autenticate ed è dovuta l'imposta di bollo;
- hanno valore definitivo e la stessa validità temporale dell'atto che sostituiscono;
- le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici che non accettano le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà violano i doveri d'ufficio.

Documenti di riconoscimento e di identità

- la carta di identità
- il passaporto
- la patente di guida
- la patente nautica
- il libretto di pensione
- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
- il porto d'armi
- le tessere di riconoscimento rilasciate da un'amministrazione dello stato, purché munite di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente.

I dati relativi al cognome e nome, alla residenza, alla cittadinanza, e allo stato civile, contenuti nei documenti di identità e di riconoscimento, possono essere attestati con l'esibizione degli stessi documenti.

Qualora il documento sia scaduto può essere ugualmente esibito con una dichiarazione dell'interessato sulla fotocopia del documento, che i dati in esso contenuti non sono cambiati.

→Casi di impedimento

La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni di salute, può essere sostituita dalla dichiarazione, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o in mancanza di questi, da un altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.

Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione dell'esistenza di un impedimento temporaneo per ragioni di salute e va resa davanti al pubblico ufficiale, che deve accertare l'identità del dichiarante.

Per i casi di impedimento a firmare, e cioè analfabetismo o impedimento fisico, il Testo Unico elimina l'indicazione delle cause dell'impedimento mantenendo ferma l'identificazione della persona che rende la dichiarazione e l'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la dichiarazione è stata a lui resa in presenza di un impedimento a sottoscrivere.

Sono legittimati ad effettuare la dichiarazione in luogo di chi si trova in una situazione di momentaneo impedimento per ragioni di salute il suo coniuge o i suoi parenti, fino al terzo grado di parentela.

A tal fine occorre ricordare che *sono parenti*:

- *in linea retta*, le persone che si trovano in una situazione di discendenza diretta (genitori/figli, nonni/nipoti, ecc.)
- *in linea collaterale*, le persone che hanno almeno un ascendente comune (fratelli/sorelle, zii/nipoti ecc.)

AUTENTICA DI COPIE

E' possibile attestare che è conforme all'originale:

- la copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da un'amministrazione pubblica;
- la copia di una pubblicazione, di un titolo di studio o di servizio;
- la copia di documenti fiscali che devono obbligatoriamente essere conservati dai privati.

Come procedere

- autentica da parte del pubblico ufficiale presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto, del notaio, del cancelliere, del segretario comunale e del funzionario incaricato dal Sindaco;
- autentica da parte del responsabile del procedimento per il quale è richiesta la copia dal dipendente addetto a ricevere la documentazione. In questo caso la copia ha validità solo per il procedimento in corso.

Chi può usare le nuove disposizioni

Le disposizioni in materia di produzione di atti o documenti possono quindi essere utilizzate da:

- i cittadini italiani e dell'Unione europea;
- le persone giuridiche, le società di persone, le pubbliche amministrazioni, gli enti, i comitati e le associazioni aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione Europea;
- i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici;
- i cittadini extracomunitari che ne hanno necessità in procedimenti relativi a materie per cui esiste una convenzione fra il loro Paese di origine e l'Italia.

Cosa cambia

L'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione viene estesa a tutti i soggetti privati che le vogliano accettare. Ciò significa che i privati, come ad esempio banche ed assicurazioni, hanno la possibilità di accettare l'autocertificazione, ma non sono obbligati a farlo, poiché si tratta di una facoltà e non di un obbligo.

Le disposizioni del testo unico sulla produzione di atti e documenti, quindi, si applicano:

1. a tutte le Amministrazioni pubbliche;
- 2.
3. ai gestori di servizi pubblici nei rapporti con l'utenza.

I gestori di servizi pubblici sono tenuti ad applicarle nei rapporti con l'utenza, mentre nei rapporti con il personale, con le imprese che partecipano alle gare ecc. sono equiparati ai privati, e non sono quindi tenuti ad accettare l'autocertificazione, ma possono scegliere di farlo;

4. ai privati che lo consentono.

Perché

Le novità sopra descritte si sono rese necessarie perché la semplificazione prodotta dal ricorso all'autocertificazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di pubblici servizi è stata tale da renderne interessante l'utilizzo anche per alcuni soggetti privati come banche, assicurazioni, ecc...

Anche per questi soggetti gli strumenti di semplificazione della documentazione amministrativa sono una risorsa capace di snellire la propria attività e di migliorare il proprio rapporto con l'utenza.

Per questo, con la Legge n. 340 del 2000, le cui disposizioni in materia sono ora raccolte nel Testo Unico, è stata riconosciuta anche ai privati la possibilità di accettare le autocertificazioni dai propri clienti, senza però limitare la loro sfera di autonomia privata e quindi senza imporre loro l'obbligo di accettare le dichiarazioni sostitutive.

Fate attenzione

Alcuni gestori di servizi pubblici svolgono anche attività di tipo privato, ad esempi l'Ente Poste è tenuto ad accettare l'autocertificazione del servizio postale ma non è tenuto a farlo nei servizi bancari, per i quali è assimilato a un privato.

Alcuni soggetti privati possono svolgere attività in concessione (per conto di soggetti pubblici): le banche, che sono private, sono tenute ad accettare l'autocertificazione quando riscuotono il pagamento di tributi per conto di un'amministrazione e gestiscono quindi un servizio pubblico.

L'autorità giudiziaria non è tenuta ad accettare l'autocertificazione;

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rivolte ai privati richiedono l'autentica della firma.

LE RESPONSABILITÀ DI CHI AUTOCERTIFICA

Il cittadino è responsabile di quello che dichiara.

Le amministrazioni gli danno fiducia e al tempo stesso effettuano controlli sulla corrispondenza alla verità delle autocertificazioni. In caso di dichiarazione falsa il cittadino viene denunciato all'autorità giudiziaria, può subire una condanna penale e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l'autocertificazione.